

COPIA

N. **17**

Del 10-04-2019

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

**MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE ASSUNTE A SEGUITO E IN OTTEMPERANZA
ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

Scarpis Edoardo	P
Covre Alessandra	P
Fadelli Giovanni	P
Zanette Giorgia	P
Armellin Enrico	P

Coletti Sebastiano	P
Forner Fabio	P
Da Ros Michele	P
Camerin Massimo	P

Assume la presidenza il Sindaco, Scarpis Edoardo.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa D'Este Giulia.

E' assente l' Assessore esterno Capuano Vittoria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori:
Da Ros Michele,
Camerin Massimo,
invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10.04.2019

Il Sindaco cede la parola all' Assessore Coletti che illustra la proposta agli atti del Consiglio.

L'Assessore Coletti rendiconta quello che è stato l'iter precedente e ricorda in particolare in ricorso presentato avanti al TAR da Plavisgas. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di I° grado, che ha dato ragione alla Plavisgas. Spiega quello che è il problema vero del controllo sulla società da parte del socio pubblico che è sostanzialmente parcellizzato. Ora si tratta di rideterminarci come se fossimo nel 2017. Nel 2017 si era deciso per la fusione perché Asco Holding non aveva dipendenti. Il fatto che ha un contratto di servizio ha nel tempo fatto chiarire che è come se avesse dipendenti.

La proposta di stasera è quella di mantenere la partecipazione in Asco Holding, si potenzia il controllo pubblico con apposita modifica statutaria.

L'Assessore espone poi ulteriori condizioni che vanno a rafforzare il controllo pubblico.

Il Sindaco esprime le ragioni sui motivi delle scelte del mantenimento della partecipazione.

L'Assessore Coletti aggiunge che anche le altre Amministrazioni Comunali stanno procedendo in senso analogo.

Voti unanimi

Immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 di data 27.09.2017, questo Comune ha approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, d.lgs. 19.8.2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato in attuazione dell'art. 18, l. 7.8.2015, n. 124, come integrato e modificato dal d.lgs. 16.6.2017, n. 100, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23.09.2016;
- con la suddetta deliberazione consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere o che comunque dovevano essere oggetto di programmi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo unico;
- nella deliberazione sopra citata era stata presa in considerazione la partecipazione comunale in Asco Holding s.p.a. (pari al 0,25 % del capitale sociale) ed era stata valutata positivamente, ai fini del mantenimento della partecipazione stessa, la stretta necessità dell'attività svolta da Asco Holding s.p.a. rispetto alle finalità istituzionali di questo Comune (come richiesto dall'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016), indicando, quale misura di razionalizzazione da assumere per superare la riscontrata assenza di dipendenti in Asco Holding s.p.a., la fusione di tale società con Asco TLC s.p.a. (che disponeva di dipendenti), società controllata da Asco Holding s.p.a., oppure con altra Società del Gruppo ai sensi dell'art. 2501 e ss. Codice Civile. (opportunamente individuata dall'Assemblea dei Sindaci);
- la delibera sopra indicata veniva impugnata da Plavisgas s.r.l., socio di minoranza di Asco Holding s.p.a., dianozi il T.A.R. Veneto, con ricorso R.G. n. 1033/2017, unitamente a quella di altri Comuni;
- il contenzioso così promosso si inseriva nell'ambito di plurime iniziative giurisdizionali azionate dalla stessa Plavisgas s.r.l., con diversi ricorsi al T.A.R. Veneto, contro analoghe deliberazioni di ricognizione straordinaria assunte da numerosi altri Comuni soci di Asco Holding s.p.a.;
- con tali ricorsi Plavisgas s.r.l. lamentava in particolare:

1) la natura puramente commerciale, e non già di servizio di interesse generale, delle attività di distribuzione del gas e di vendita del gas, svolte da Asco Holding s.p.a. attraverso la propria controllata Ascopiave s.p.a., nonché l'attività di telecomunicazioni svolta da Asco Holding s.p.a. attraverso la società controllata Asco TLC s.p.a.: natura che avrebbe imposto ai Comuni la dismissione obbligatoria delle partecipazioni in Asco Holding s.p.a.;

2) il carattere pulviscolare delle singole partecipazioni comunali, tale da impedire il controllo comunale su Asco Holding s.p.a. e tale da imporre parimenti la dismissione delle partecipazioni;

- nel mese di aprile del 2018 il T.A.R. Veneto depositava le sentenze nn. 363/2018, 376/2018, 401/2018 e 408/2018 con le quali venivano decisi i ricorsi proposti da Plavisgas s.r.l.;

- con le sentenze appena ricordate il T.A.R. Veneto annullava le deliberazioni di revisione straordinaria impugnate, ivi compresa quella di questo Comune, ritenendo in particolare che:

a) l'esiguità della partecipazione dei singoli Comuni in Asco Holding s.p.a. non consentiva di assicurare, di per sé, il controllo sulla società e pertanto neppure il carattere di servizio di interesse generale delle attività rientranti nel suo oggetto sociale;

b) se pure l'attività di distribuzione del gas (compresa nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a.) poteva ben farsi rientrare tra i servizi di interesse generale per i Comuni, non così poteva dirsi per quelle di vendita del gas e di telecomunicazioni che avevano carattere puramente commerciale;

- tutte le sentenze del T.A.R. Veneto precisavano peraltro (in accoglimento delle difese svolte in modo particolare dai Comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fonte, Revine Lago, San Biagio di Callalta e Vazzola), che l'annullamento giurisdizionale non comportava affatto l'obbligo di automatica dismissione delle partecipazioni comunali, rimanendo in capo agli Enti locali il potere di rideterminarsi, scegliendo tra varie opzioni possibili (ivi compresa la scelta di mantenere la partecipazione in Asco Holding s.p.a.), avuto riguardo agli interessi pubblici affidati alle loro cure e nel rispetto dei principi fissati nelle decisioni del Giudice amministrativo;

- le sentenze del T.A.R. Veneto venivano impugunate da quasi tutti i Comuni soccombenti, ivi compreso il Comune di COLLE UMBERTO (TV) dianzi il Consiglio di Stato, lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia sotto vari profili;

- in data 23.7.2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. approvava alcune modifiche allo statuto societario, dirette a trasformare la società in una *holding* pura (art. 5 del nuovo statuto) e a rafforzare l'influenza dei soci pubblici sulla determinazione delle scelte strategiche e sulla gestione della società (art. 20 del nuovo statuto);

- successivamente, con deliberazione consiliare n. 43 di data 19.12.2018, questo Comune approvava la revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2018, ivi compresa quella in Asco Holding s.p.a., evidenziando che la partecipazione in tale società andava mantenuta, in quanto le attività svolte da Asco Holding s.p.a. dovevano considerarsi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente locale per le seguenti motivazioni:

- (a) *l'art. 13 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune 'tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico'. L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali 'provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali';*

- (b) *le attività svolte da Asco Holding, rientrano nella nozione di 'servizi di interesse generale' e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che*

costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella lett. a);

- *(c) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di codesto Comune e degli altri Comuni soci (il 90,93% delle azioni sono detenute da 91 Comuni, compreso lo scrivente, delle Provincie di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno);*
- *(d) codesto Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte dalla Asco Holding; lo svolgimento di tali attività attraverso Asco Holding è coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, let. g) D.LGS. 175/2016);*
- *(e) Asco Holding genera costantemente utili di considerevole ammontare, che per il Comune sono fondamentali per svolgere le proprie funzioni istituzionali".*

• Con la stessa deliberazione consiliare n. 43 di data 19.12.2018 si dava inoltre atto che era pendente il giudizio avanti il Consiglio di Stato (R.G. n. 5676/18) e che pertanto, all'esito del giudizio di gravame, questo Comune avrebbe valutato nuovamente se, a quali condizioni e in che termini riesercitare il potere di revisione e ricognizione, tenuto conto dei principi fissati dal Giudice amministrativo;

• Fatto presente che in data 26.07.2018 l'assemblea dei soci di ASCO HOLDING SPA (alla quale il Comune di Colle Umberto non ha partecipato in considerazione della pendenza del sopra citato giudizio) ha deliberato un nuovo statuto sociale, come si legge nella relativa relazione illustrativa, *"al fine di: (i) da una parte, valorizzare il ruolo della holding quale strumento di governance per i Comuni soci, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici, tenendo conto della polverizzazione dell'azionariato che caratterizza la Società (in particolare, attraverso l'introduzione di una clausola che prevede la prevalente partecipazione pubblica della Società nonché di limiti alla circolazione delle partecipazioni volti a garantire la coesione della compagine sociale); e (ii) dall'altra parte, incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo dell'organo amministrativo inerenti le società partecipate (quali decisioni relative ad atti dispositivi delle partecipazioni detenute in società controllate), prevedendo altresì iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali (quali la possibilità di presentare individualmente candidati alla carica di amministratori);*

• con la sentenza n. 578/2019, pubblicata il 23.1.2019, il Consiglio di Stato, dopo avere riunito tutti gli appelli comunali proposti avverso le sentenze del T.A.R. Veneto ricordate nei punti precedenti, li ha respinti, con una motivazione che peraltro risulta molto diversa rispetto a quella del Giudice di prime cure;

• il Consiglio di Stato ha innanzitutto preliminarmente precisato (punto 9.5 della motivazione) che la scelta dell'Amministrazione Pubblica, da esprimere nel provvedimento di ricognizione o revisione delle proprie partecipazioni, in ordine alla costituzione di una società, ovvero alla conservazione o mantenimento delle partecipazioni in una società già costituita, non è unitaria, ma si articola in due fasi logicamente successive:

– nella prima fase, l'Amministrazione è tenuta a effettuare una *"valutazione politico-strategica"* in ordine alla stretta necessità delle attività svolte dalla società partecipata rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali ovvero ai bisogni della collettività di riferimento che la stessa Amministrazione è tenuta a curare e soddisfare;

– nella seconda fase, la stessa Amministrazione è tenuta a compiere una valutazione che riguarda l'individuazione delle condizioni e l'organizzazione dei mezzi con i quali dar seguito *"all'attuazione del servizio"*;

- quanto alla prima fase sopra delineata, il Consiglio di Stato nella sentenza ha rilevato che le deliberazioni comunali si mantenevano entro il quadro normativo di riferimento e in particolare ha:

1) accolto i motivi di appello comunali relativi alla natura giuridica delle attività di distribuzione del gas, di vendita del gas e di telecomunicazione, rientranti nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a., sottolineando che:

1.a) diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R. Veneto, il carattere pulviscolare delle partecipazioni comunali in Asco Holding (e pertanto le modalità organizzative con cui Asco Holding svolgeva in quel momento la propria attività) era irrilevante al fine di qualificare la natura giuridica delle attività censurate da Plavisgas s.r.l. (punto 12.1 della motivazione);

1.b) non solo l'attività di distribuzione del gas (già ritenuta dal T.A.R. Veneto un servizio di interesse economico generale per i Comuni), ma anche le attività di vendita del gas e di telecomunicazioni rientranti nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a. erano da qualificarsi come servizi di interesse economico generale attratti nell'orbita delle competenze comunali, in quanto, tra l'altro, caratterizzate dall'esistenza di obblighi di servizio pubblico (cfr. punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 della motivazione);

2) accolto i motivi di appello comunali relativi alla congruità della motivazione della deliberazione annullata in primo grado, in ordine alla positiva valutazione della stretta necessità delle attività svolte da Asco Holding s.p.a. rispetto alle finalità proprie dei Comuni appellanti come richiesto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, evidenziando che:

2.a) *“il Comune, ente autonomo a fini generali (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e così considerato, tra le tante, da Cons. Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6644, e da Cass., V, 30 ottobre 2018, n. 27572) e primo livello di allocazione delle funzioni amministrative, è il soggetto pubblico cui spetta, salva diversa scelta legislativa (giustificata con la necessità di assicurare l'esercizio unitario, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell'art. 118, primo comma, Cost.), la ricognizione dei bisogni della collettività di riferimento e la loro qualificazione come obiettivi di interesse pubblico da perseguire, nonché la scelta delle modalità per la loro soddisfazione. Ciò anche, per quanto interessa in questa sede, mediante l'erogazione di un servizio ovvero la produzione e la fornitura di un bene (come previsto dall'art. 13, comma 1, TUEL, per il quale: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, regionale, secondo le rispettive competenze”)”* (punto 9.4. della motivazione);

2.b) *“la valutazione – espressione dell'indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell'attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”* (punto 10.1 della motivazione);

- rispetto alla seconda fase di valutazione delineata nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto di confermare l'annullamento delle deliberazioni impugnate da Plavisgas s.r.l., ivi compresa quella di questo Comune, rilevando che:

1) sul piano organizzativo della società, andava condiviso l'assunto del T.A.R. Veneto secondo cui *“una partecipazione pulviscolare è in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa (...) in presenza di interessi contrastanti e, in ultimo, impeditivi”* (punto 12.2 della motivazione);

2) al fine di evitare gli inconvenienti indicati al precedente punto 1), si rendeva “*necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari*” (punto 12.2. della motivazione);

3) i Comuni appellanti avrebbero potuto dare seguito al programma di fusione che era stato prefigurato nelle deliberazioni di cui si confermava l’annullamento (e cioè quello di Asco Holding s.p.a. con Asco TLC s.p.a.) solo dopo avere previsto adeguati e tendenzialmente stabili “*strumenti negoziali di coordinamento delle decisioni di tutti i soci pubblici: così da poter davvero orientare, in lineare coerenza con le determinazioni degli enti pubblici, al fine pubblico l’esercizio dell’attività d’impresa*”;

RILEVATO pertanto che:

- a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (come già statuito dal T.A.R. Veneto), i Comuni soci non hanno alcun obbligo di dismissione della propria partecipazione in Asco Holding s.p.a., ma conservano il potere di deliberare nuovamente in ordine alla ricognizione delle partecipazioni stesse e di decidere per il loro mantenimento (anche mediante fusione di Asco Holding con Asco TLC), purché ciò avvenga nel rispetto dei principi fissati dal Giudice amministrativo, relativi alle due fasi di valutazione delineate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019;
- la presente deliberazione intende aggiornare il programma di razionalizzazione della partecipazione di questo Comune in Asco Holding s.p.a. già assunta con deliberazione consiliare n. 43 di data 19.12.2018, tenendo conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 578/2019, nonché delle modificazioni statuarie di Asco Holding s.p.a. nel frattempo intervenute;

RICHIAMATE pertanto:

- le norme dell’ordinamento giuridico che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l’organizzazione e le forme di gestione dell’attività dell’Ente e dei servizi pubblici o di interesse generale e in particolare:
 - l’art. 3 d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
 - l’art. 13 d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni;
 - l’art. 112 d.lgs. n. 267/2000, che prevede che gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
 - le proprie finalità istituzionali quali espresse dall’art 5 e art. 6 del proprio Statuto il quali recitano:

art. 5 comma 3 “ Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più’ servizi pubblici;

art. 6 comma 2” Il Comune eserta tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l’obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali;

TENUTO CONTO che

- questo Comune ha una partecipazione del 0,25 % in Asco Holding s.p.a.;
- Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni di controllo in quattro società e segnatamente, ad eccezione di quelle in liquidazione, in società che svolgono servizi di interesse generale;
- in particolare Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni in:
 - Ascopiave s.p.a. (quota del 61,562%): si tratta di società quotata che, a propria volta, detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza in altre società;
 - Asco TLC s.p.a. (quota del 91%): si tratta di società non quotata;
 - Seven Center s.r.l. in liquidazione (quota dell’ 85%);
 - Rijeka Una Invest s.r.l., in liquidazione (quota del 65%): trattasi di società che a sua volta detiene il 100% della società Alverman s.r.l., anch’essa in liquidazione;
- Asco Holding s.p.a. detiene una partecipazione di minoranza (quota del 10%) in BIM Piave Nuove Energie s.r.l.;
- l’art. 5 dello statuto di Asco Holding s.p.a. risultante dalle modifiche approvate dall’assemblea il 26.7.2018, stabilisce oggi che la società “*ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell’ambito di tale attività, la Società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, (i) prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e (ii) concedere finanziamenti*”;

VALUTATO che:

- alla luce del nuovo oggetto sociale Asco Holding s.p.a., ha assunto il ruolo di *holding* pura, ossia di società strumentale dei Comuni soci, la quale svolge esclusivamente il servizio di interesse generale, costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9 *bis* dell’art. 4 d.lgs. n. 175/2016, proprio perché *holding* statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “*in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete*”;

- questo Comune, in considerazione delle proprie finalità istituzionali sopra richiamate, valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della *holding* per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli Enti locati in attività di elevata complessità che gli stessi Enti locali non potrebbero svolgere singolarmente, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;
- la *holding* assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in altre società non quotate a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal d.lgs. n. 175/16;
- Asco Holding s.p.a. dispone e gestisce una partecipazione di controllo in Ascopiave s.p.a., la quale, attraverso diverse società partecipate, svolge le proprie attività nel settore della distribuzione del gas e in quello della vendita o fornitura del gas;
- per quel che concerne l'attività di distribuzione del gas, la stessa rientra per legge tra i servizi di interesse economico generale di competenza comunale (come riconosciuto anche dal T.A.R. Veneto e dal Consiglio di Stato nelle sentenze dianzi richiamate); si tratta di servizio che questo Comune, Ente locale di piccole dimensioni, ubicato in zona periferica della Provincia di Treviso, considera strategico per assicurare lo sviluppo economico e civile della propria comunità locale e che non potrebbe essere svolto direttamente e singolarmente dal Comune stesso, ma solo giovandosi di strumenti adeguati di cooperazione tra Comuni del territorio quali per l'appunto la forma societaria; il territorio comunale ha infatti un assetto urbanistico che lo rende meno appetibile al mercato privato di riferimento, rispetto a quello delle aree a maggiore urbanizzazione; pertanto il servizio in questione, gestito attraverso le società del gruppo Ascopiave, consente di soddisfare al meglio l'interesse della collettività locale e delle imprese del territorio, anche attraverso programmi di intervento di potenziamento delle reti di distribuzione e in zone con maggiori carenze strutturali; quanto, poi, al fatto che l'attività di distribuzione svolta da Ascopiave s.p.a. attraverso le proprie partecipate si estenda anche oltre il territorio di questo Comune e dei Comuni soci di Asco Holding s.p.a., alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 9 *bis*, d.lgs. n. 175/2016, ciò non rappresenta un ostacolo al mantenimento della partecipazione, ma costituisce naturale conseguenza del carattere a rete del servizio di distribuzione del gas, per definizione destinato ad articolarsi su superfici territoriali vaste al fine di assicurare sul mercato di riferimento capacità competitiva alle società che lo erogano, assicurandone, pertanto, la sopravvivenza e la buona gestione anche in termini di economicità e di remuneratività;
- per quel che riguarda l'attività di vendita del gas, anch'essa si ascrive ai servizi di interesse economico generale rientranti nell'orbita delle competenze comunali (come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 578/2019); le società del gruppo Ascopiave s.p.a. che la svolgono assicurano infatti alla collettività locale di questo Comune, Ente locale di piccole dimensioni, ubicato in zona periferica della Provincia di Treviso, la fornitura del gas nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, quali l'applicazione di prezzi tariffari fissati secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in favore dei cosiddetti "*clienti aventi diritto alla tutela*" ovvero dei "*clienti vulnerabili*" presenti in misura prevalente anche nel territorio di questo Comune, nonché l'obbligo di assicurare, col più alto grado di sicurezza possibile, forniture di gas in zone periferiche come quelle del territorio comunale di Colle Umberto (TV) e in situazioni di emergenza; lo stesso gruppo ha inoltre concluso con le principali sigle sindacali presenti sul territorio della provincia di Treviso accordi per praticare scontistiche particolari in favore delle famiglie con difficoltà, scontistiche che questo Comune ha interesse a che vengano mantenute per gli anni futuri, in quanto rispondenti ad esigenze di sviluppo sociale ed economico della comunità locale; il fatto, poi, che le società del gruppo Ascopiave e in particolare Asco Trade s.p.a. operino anche oltre i confini territoriali dei Comuni soci di Asco Holding s.p.a. si giustifica per la necessità di assicurare, attraverso una

adeguata dimensione organizzativa e di volume di attività economica, la competitività e quindi in definitiva la sopravvivenza del gruppo stesso, il quale, così operando, garantisce l'efficacia e l'economicità dei servizi erogati, assicurando un costante utile d'impresa che poi, attraverso Asco Holding s.p.a., viene distribuito ai soci pubblici;

- Asco Holding s.p.a. ha ancora una partecipazione di controllo in Asco TLC s.p.a., che non è quotata in borsa e che svolge la propria attività economica nel settore delle telecomunicazioni;
- per quanto riguarda l'attività svolta tra Asco TLC, essa rientra tra i servizi di interesse economico generale come si ricava dall'art. 3, comma 2, l. n. 259/2003 e come confermato anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte Conti – Sez. Controllo per la Lombardia, parere 164/2011/PAR, di data 29.3.2011); si tratta di attività che può essere senz'altro svolta dagli Enti locali attraverso il ricorso al modulo societario, come stabilito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, e come confermato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 578/2019 (nella parte in cui ha ritenuto non censurabile la valutazione positiva di rispondenza dell'attività di telecomunicazione svolta da Asco TLC ai bisogni delle comunità locali di cui anche questo Comune è Ente esponenziale); tale attività riveste, poi, per questo Comune una importanza strategica insostituibile posto che Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico e ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la Provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono infatti un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio comunale di COLLE UMBERTO (TV)) anche in considerazione della sua scarsa appetibilità per gli operatori privati del settore in quanto area periferica della Provincia di Treviso; la circostanza che la rete di cui si serve Asco TLC abbia, poi, una superficie che si estende oltre il territorio dei singoli Comuni soci di Asco Holding s.p.a. è irrilevante ai fini del mantenimento dell'attività e della sua qualificazione come servizio di interesse economico generale per i Comuni soci di Asco Holding, alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 9 *bis*, d.lgs. n. 175/2016, fermo restando che trattasi di servizio destinato ad essere erogato prevalentemente in favore degli interessi e dei bisogni delle collettività locali di cui gli stessi Comuni soci di Asco Holding s.p.a. sono gli Enti esponenziali;
- per quanto riguarda il ramo di attività svolta da Asco TLC riguardante il traffico telefonico, pur trattandosi, come sottolineato al punto precedente, di attività connessa a quella di realizzazione e gestione delle reti di telecomunicazione, che per la sentenza n. 578/2019 del Consiglio di Stato integrano servizi di interesse economico generale rientranti nelle competenze di questo Comune, si ritiene opportuno chiedere che la suddetta attività venga trasferita ad altra società del gruppo Ascopiave ovvero, qualora venga ritenuto più conveniente senza perdita di valore, ceduta al mercato;
- Asco Holding s.p.a. ha inoltre una partecipazione di minoranza in BIM Piave Nuove Energie s.r.l. che è una società controllata dal Consorzio BIM Piave, il quale detiene il 90% del capitale sociale. Soci del consorzio sono trentaquattro Comuni della Provincia di Treviso. La società svolge attività di fornitura di servizi di calore e di produzione di energia da fonte rinnovabile (attualmente il fotovoltaico) rivolte ai soci del Consorzio e ad altri soci di Asco Holding s.p.a.; si tratta di attività che può essere conservata, posto che l'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, consente il mantenimento delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili, che rispetto agli Enti locali favorisce lo sviluppo ecosostenibile del territorio comunale;

CONSIDERATO, quanto agli strumenti necessari per assicurare il perseguimento, attraverso i servizi di interesse generale resi da Asco Holding s.p.a., delle finalità istituzionali di questo Comune evidenziati nei punti precedenti, che:

- la trasformazione in *holding* pura di Asco Holding s.p.a. supera e rende non più attuale e perseguibile il programma di fusione della stessa Asco Holding s.p.a. con Asco TLC s.p.a.: programma che era stato a suo tempo indicato nella deliberazione di ricognizione straordinaria assunta da questo Comune nel settembre del 2017 e poi annullata dal Giudice amministrativo;
- fermo il mantenimento di Asco Holding s.p.a. come *holding* pura, risulta in ogni caso indispensabile affrontare due criticità di carattere organizzativo riscontrate in seno alla società partecipata:

a) una riguardante l'assenza di dipendenti in capo ad Asco Holding s.p.a.;

b) l'altra riguardante il potenziamento dei poteri dei Comuni soci di Asco Holding s.p.a., al fine di influenzare in modo determinante le decisioni strategiche che la società dovrà assumere per assicurare il perseguimento degli interessi pubblici comunali delineati nei punti precedenti;

CONSIDERATO che:

- quanto all'assenza di dipendenti in capo ad Asco Holding s.p.a., una più approfondita disamina della questione evidenzia come il puro e formale dato numerico non può essere assunto come decisivo al fine di indicare il programma di razionalizzazione più opportuno (e ciò in linea con i rilievi da tempo espressi dalla giurisprudenza contabile: cfr. Corte Conti, sez. controllo per la Sicilia, deliberazione n. 61/2016/INPR; Corte Conti, sez. controllo per il Piemonte, deliberazione 9/2016/SRCPIE/VSG), dovendosi piuttosto compiere una interpretazione sistematica dell'art. 20, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 175/2016 con il criterio del doveroso "*contenimento dei costi di funzionamento*" della società, di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), dello stesso d.lgs. n. 175/2016;

- Asco Holding s.p.a., per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e le proprie esigenze organizzative interne, si avvale dei servizi forniti dalla controllata Ascopiave s.p.a., in forza di contratto di servizi, che ha carattere oneroso e che riguarda contabilità, finanza e tesoreria, reti e servizi agli utenti, gestione acquisti, parco automezzi e assicurazioni, noleggio postazioni, posti auto e sale riunioni, archiviazione, servizi direzionali, servizi di internal audit, affari legali e societari;

RITENUTO pertanto:

- che le attività che vengono assicurate grazie al contratto di servizio con Asco Piave s.p.a. soddisfano già le esigenze organizzative interne di Asco Holding s.p.a. senza bisogno di assumere dipendenti interni e ciò in linea con le esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, tenuto conto che Asco Holding non è una società autoreferenziale, ma strategica per i Comuni soci per la gestione delle partecipazioni pubbliche;
- che appare comunque opportuno chiedere al consiglio di amministrazione di Asco Holding di indicare se l'assunzione diretta di un determinato numero di dipendenti garantisca un maggiore e più efficace contenimento dei costi di gestione e di funzionamento della *holding*, rispetto a quelli attualmente sostenuti con il contratto di servizio in essere con Ascopiave s.p.a., contenimento da valutarsi in rapporto alle esigenze organizzative connesse all'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale della *holding* pura; ove venissero acquisite indicazioni puntuali e circostanziate sulla convenienza dell'assunzione, verrà data indicazione di procedere in tal senso nel rispetto delle vigenti norme di legge entro un anno dall'assunzione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che:

- quanto alle criticità evidenziate dal Consiglio di Stato in ordine all'assenza di adeguati strumenti e forme di stabile ed efficace coordinamento tra Comuni soci di Asco Holding s.p.a., lo statuto di tale società, approvato con deliberazione del 26.7.2018, indica già alcuni strumenti preordinati a consentire ai Comuni soci di influenzare le decisioni strategiche della società. In particolare l'art. 20 dello statuto modificato stabilisce:

a) al comma 1, che *“le decisioni dell'organo amministrativo nelle seguenti materie richiedono una previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria: a) acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali; b) trasferimenti di azioni o altre partecipazioni sociali detenute in società controllate dalla Società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile; c) approvazione di eventuali linee guida e indirizzi generali per il Consiglio di Amministrazione”*;

b) al comma 2, che *“l'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nel presente articolo 20, in prima e in ogni eventuale successiva convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto”*;

VALUTATO che:

- il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti territoriali sulla *governance* della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, deve essere ulteriormente rafforzato in ossequio alle indicazioni che vengono dalla sentenza n. 578/2019 del Consiglio di Stato, mediante un'ulteriore modifica statutaria, da approvarsi nei termini previsti dalla normativa, che contempra la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, il quale assicuri la stabilità e l'efficacia nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse delineate nei punti precedenti;

- la modifica statutaria, oltre che opportuna, è senz'altro legittima in quanto recepisce le indicazioni di cui al punto 12.2 della motivazione della sentenza n. 578/2019 del Consiglio di Stato, laddove viene sottolineato che *“si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”*;

CONSIDERATO ancora che:

- occorre verificare se Asco Holding s.p.a. rispetti le condizioni di fatturato minimo richieste dal combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lett. d, dell'art. 24 e dell'art. 26, comma 12 *quinquies*, d.lgs. n. 175/2016;

- la condizione stabilita dalla legge risulta rispettata, essendo il fatturato di Asco Holding s.p.a. (Valore della produzione) per l'anno 2014 pari ad euro 386.124 , per l'anno 2015 pari ad euro 106.831, per l'anno 2016 pari ad euro 18, per l'anno 2017 pari ad euro 129.906;

- con riferimento al parametro del fatturato, va in ogni caso rilevato che a partire da quando Asco Holding s.p.a. è diventata una *holding* pura, tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di tale società la quale oggi detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;

- il parametro del fatturato andrà quindi verificato, nel caso della *holding* pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;

SOTTOLINEATO che:

- per attuare le misure di razionalizzazione questo Comune comunicherà al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. le succitate misure, chiedendogli di darvi attuazione;
- in ogni caso, il consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. deve predisporre ed adottare entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi secondo quanto descritto sopra;

VISTO l'esito della ricognizione annuale effettuata, come risultante nell'allegato A alla D.C.C. n. 62 del 20.12.2018, che viene integralmente confermato per le parti non innovate con la presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di dover rinnovare la ricognizione ed approvare, a seguito di una nuova analisi, alcune delle schede già approvate a suo tempo nelle parti incompatibili con quanto sopra e in particolare quelle relative ad ASCO Holding s.p.a. e sue partecipate;

RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il Piano di revisione delle società pubbliche di cui all'allegato A della D.C.C. n. 62 del 20.12.2018;

PRECISATO ulteriormente che sono state adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P., e che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" nelle sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato del gruppo ente locale dell'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 42 del 19.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27.03.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il d.lgs. 19/8/2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come modificato ed integrato dal d.lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

TENUTO CONTO del parere del Revisore Unico, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato A);

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti: n. 9

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di mantenere la partecipazione comunale in Asco Holding s.p.a., in quanto la società svolge servizi di interesse generale che sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa;
3. di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding s.p.a. sulla *governance* della stessa società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria, da attuarsi entro un anno dall'adozione della presente deliberazione, che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria, tenuto conto che nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "*le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)*";
4. per quanto riguarda il ramo di attività svolta da Asco TLC s.p.a. riguardante il traffico telefonico, di chiedere che la suddetta attività venga, entro un anno dall'assunzione della presente deliberazione, trasferita ad altra società del gruppo Ascopiave ovvero, qualora venga ritenuto più conveniente senza perdita di valore, ceduta al mercato;
5. di chiedere al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. di indicare, entro il 31.12.2019, se l'assunzione diretta di un determinato numero di dipendenti garantisca un maggiore e più efficace contenimento dei costi di gestione della *holding*, rispetto a quelli attualmente sostenuti con il contratto di servizio in essere con Ascopiave s.p.a., contenimento da valutarsi anche in rapporto alle esigenze organizzative connesse all'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a. risultante dall'art. 5 dello statuto; ove venissero acquisite indicazioni puntuali e circostanziate sulla convenienza dell'assunzione, verrà data indicazione di procedere in tal senso nel rispetto delle vigenti norme di legge entro un anno dall'adozione della presente deliberazione;
6. di approvare la revisione del piano di ricognizione delle società partecipate possedute da questo Comune, aggiornando pertanto il piano di ricognizione limitatamente alla società partecipata Asco Holding dando atto che resta fermo il resto del piano di ricognizione approvato da questo Comune con deliberazione consiliare n. 43 di data 19.12.2018;
7. di dare atto che, per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento, questo Comune comunicherà al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;

8. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nei termini di accesso consentiti;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal TUPS;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto le sub sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito Internet di questo Comune.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto del TUSP, con la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 9

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

DELIBERA

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 3 del 09/04/2019

Oggetto: PARERE DEL REVISORE SULLA DELIBERA DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI COLLE UMBERTO"

* * * * *

Il sottoscritto, dottor Sorzato Giovanni, Revisore dei conti del Comune di Colle Umberto (TV),:

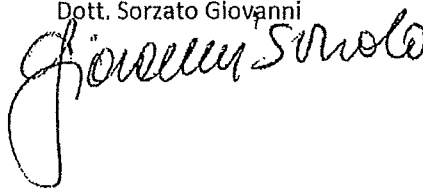
- ☐ Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- ☐ Visto l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del d.lgs. 18/08/2000, 267 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni dei consigli);
- ☐ Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
- ☐ Visto il d.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come modificato ed integrato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100;
- ☐ Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni del comune di Colle Umberto"

CONSIDERATA

- Tutta la documentazione fornita dagli uffici;
- Le indicazioni fornite nella sentenza n. 578/2019 del Consiglio di Stato;
- L'importanza di mantenere la partecipazione in Asco Holding s.p.a., in quanto la società svolge servizi di interesse generale che sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

In riferimento alla delibera "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Colle Umberto" ESPRIME parere favorevole.

Il Revisore
Dott. Sorzato Giovanni



PARERI DI COMPETENZA

La deliberazione in ordine al seguente oggetto:

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ASSUNTE A SEGUITO E IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Pastre Maria Grazia

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Grazia Pastre

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Edoardo Scarpis

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giulia D'Este

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

447 Reg. di Pubblicazione.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li 07-05-2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Evi Tremea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Pertanto ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Pastre